



Verso il nuovo Piano Sociale di Zona

Terzo settore e programmazione sociale

Manduria, 27 febbraio 2018

Il terzo settore in Puglia

16.823

Le istituzioni non profit censite dall'Istat

2.133

Le OdV iscritte al registro

1.503

Le Aps iscritte al registro

2.104

Le cooperative sociali iscritte all'albo



Il terzo settore in Puglia

218.695

I volontari che operano nelle istituzioni non profit pugliesi

34.037

I lavoratori dipendenti che lavorano nelle istituzioni non profit pugliesi

13.518

I lavoratori esterni che operano nelle istituzioni non profit pugliesi

Ambito di Manduria (Ta)

297

Le istituzioni non profit censite dall'Istat

41

Le OdV iscritte al registro

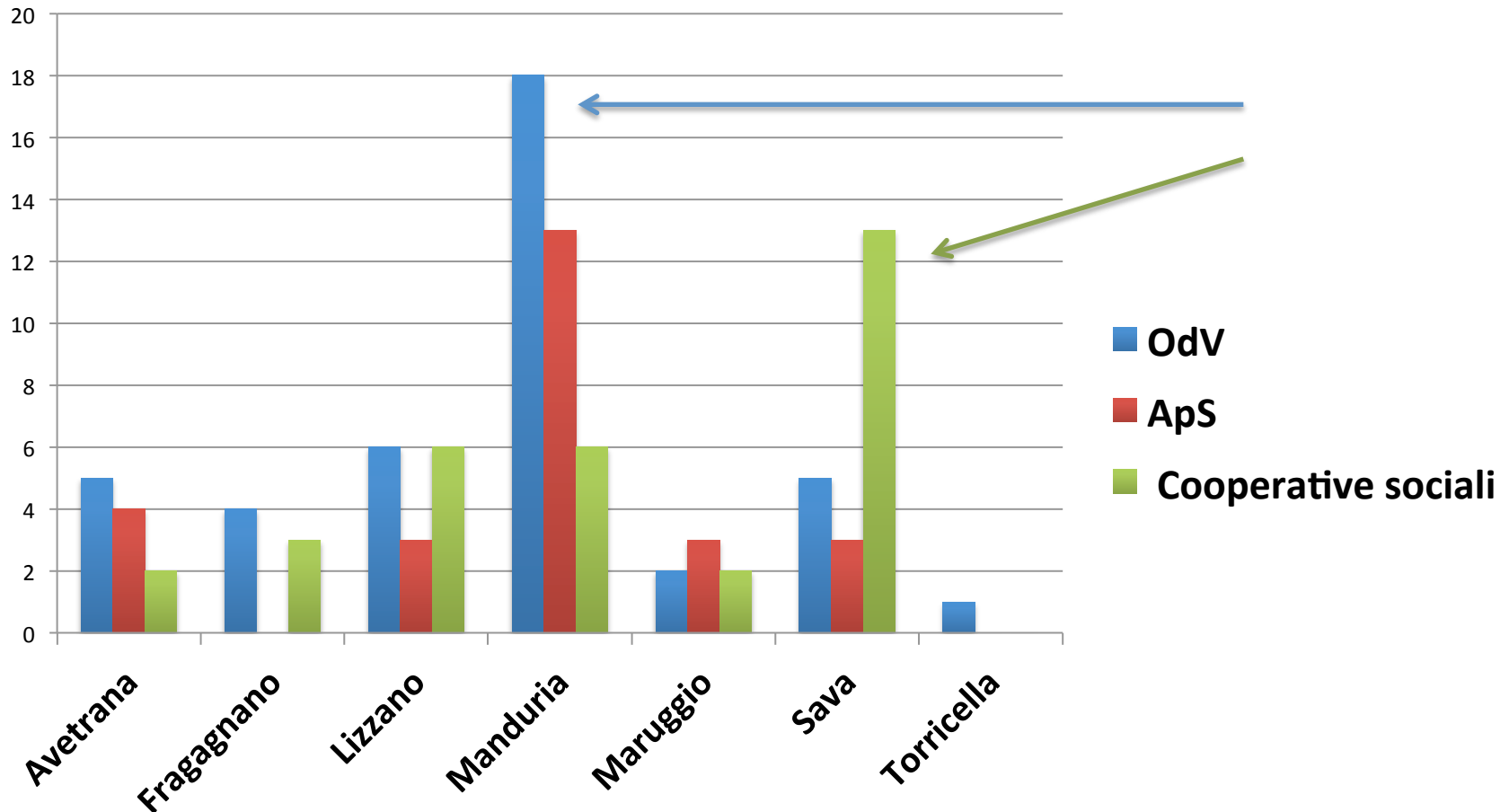
26

Le Aps iscritte al registro

32

Le cooperative sociali iscritte all'albo

Ambito di Manduria (Ta)



Il volontariato in Puglia

Tab. 4 - Numero di associazioni valori ogni 10.000 residenti per
Ambito territoriale - valori assoluti e percentuali. Anno 2015

Ambiti	Associazioni	Abitanti	Associazioni ogni 10.000 ab				
ALTAMURA	48	142.534	3,4		MAGLIE	44	55.559 7,9
ANDRIA	29	100.518	2,9		MANDURIA	36	79.821 4,5
BARI	140	327.361	4,3		MANFREDONIA	27	80.012 3,4
BARLETTA	29	94.971	3,1		MARGHERITA	12	40.873 2,9
BITONTO	13	77.339	1,7		MARTANO	36	48.965 7,4
BRINDISI	49	108.147	4,5		MARTINA F.	25	63.031 4,0
CAMPI S.	46	88.581	5,2		MASSAFRA	36	79.344 4,5
CANOSA	26	46.287	5,6		MESAGNE	46	104.743 4,4
CASARANO	43	73.668	5,8		MODUGNO	20	61.814 3,2
CERIGNOLA	37	96.408	3,8		MOLA	12	70.567 1,7
CONVERSANO	44	93.315	4,7		MOLFETTA	24	80.633 3,0
CORATO	34	101.187	3,4		NARDO'	61	93.896 6,5
FASANO	39	83.164	4,7		POGGIARDO	32	45.227 7,1
FOGGIA	79	152.770	5,2		PUTIGNANO	39	90.960 4,3
FRANCAVILLA	34	104.667	3,2		S.MARCO	22	59.033 3,7
GAGLIANO	47	86.774	5,4		SAN SEVERO	47	105.820 4,4
GALATINA	26	60.895	4,3		TARANTO	79	202.016 3,9
GALLIPOLI	33	74.949	4,4		TRANI	43	111.738 3,8
GINOSA	24	63.086	3,8		TRIGGIANO	34	83.816 4,1
GIOIA DEL C.	29	67.578	4,3		TROIA	35	40.137 8,7
GROTTAGLIE	36	101.069	3,6		VICO DEL G.	20	46.591 4,3
GRUMO APP.	35	69.275	5,1		Puglia	1.807	4.090.105 4,4
LECCE	130	177.898	7,3				
LUCERA	27	53.068	5,1				

La riforma del terzo settore



12 aprile
2014

Festival del Volontariato a Lucca, oggi è il giorno di Renzi

Terzo giorno dei lavori del convegno organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione. il Manifesto de "L'Italia che fa bene"

La riforma del terzo settore



Linee guida per una Riforma del Terzo Settore

Esiste un'Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone.

E' l'Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo no-profit, delle fondazioni e delle imprese sociali. Lo chiamano terzo settore, ma in realtà è il primo.

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (...), mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, (...);
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante **“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”**.



d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU Serie Generale n.167 del 19-07-2017)



c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 **Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.** (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)



b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (...), mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, (...);

La legge delega 6 giugno 2016, n. 106

Art. 98 del CTS che modifica soltanto l'art. 42-bis c.c.

La prevedibile conseguenza, come sottolineato dal Consiglio di stato, nel parere sullo schema del decreto legislativo, dovrebbe essere quella di un ulteriore svuotamento normativo del contenuto del libro I del Codice Civile

a) alla revisione della disposizione del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche non riconosciute;



Gli aspetti civilistici

Libro I

Titolo II - Capo I - Capo III
(associazioni, comitati, fondazioni)

Libro V

Titolo V
(società)

Enti del terzo settore

Gli aspetti civilistici

Enti del terzo settore

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale

mediante forme di
azione volontaria e
gratuita

mediante forme di
mutualità

mediante forme di
produzione e
scambio di beni e
servizi

Gli aspetti civilistici

Enti del terzo settore

Soggetti esclusi

Enti pubblici

Formazioni e associazioni politiche

Sindacati

Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche



Il comma 2 dell'art. 4 si chiude con l'esclusione di tutti gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte dei soggetti espressamente esclusi.

Abrogate le norme di settore

Sono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97)

Vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets).

Ecco le sette tipologie:

- organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda al decreto legislativo 112/2017;
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Un cantiere aperto



Sono previsti 39 provvedimenti attuativi

Eventuale revisione entro luglio 2018

Soggettività giuridica e ambiti di attività

Ente del Terzo Settore (acronimo Ets)



Personalità giuridica

Modifica sostanziale della procedura per l'acquisizione della personalità giuridica

Non si applica il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, il notaio verifica i requisiti e li comunica al RUN richiedendo l'iscrizione dell'ente

Lo status di persona giuridica separa il patrimonio dell'ente da quello degli amministratori



Patrimonio minimo 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioni

Registro Unico del Terzo Settore

Previsto dal Titolo VI del Codice Il Registro Unico del Terzo settore punta a riunificare gli oltre 300 registri, albi e anagrafi attualmente vigenti, semplificando la funzione di riconoscimento e anche quella di controllo

Il Registro opererà su base territoriale in collaborazione con le Regioni (*che entro 180 gg dall'entrata in vigore del Codice, individuano la struttura competente*)

Il Registro si articola in 7 sezioni

- a) Organizzazioni di volontariato;**
- b) Associazioni di promozione sociale;**
- c) Enti filantropici;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) Reti associative;**
- f) Società di mutuo soccorso;**
- g) Altri enti del Terzo settore.**



Registro Unico del Terzo Settore

Iscrizione in una sezione (eccezione per le reti associative)

Istruttoria regionale (*procedura art. 47*) e gestione del Registro

Entro un anno dall'approvazione del Codice il decreto che definisce la procedura, per le *odv* e le *aps* già iscritte è prevista una procedura di trasmigrazione delle iscrizioni (art. 54)

L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per sottoscrivere convenzioni con la PA (art. 56)

L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore

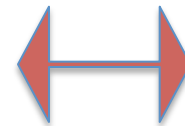


Gli aspetti amministrativi

Il Titolo VII del Codice Il Registro Unico del Terzo settore tratta dei rapporti con gli enti pubblici (artt. 55/56)

co-programmazione

co-progettazione



accreditamento

Titolo III Del volontariato e delle attività di volontariato

L'art. 17 detta una disposizione che ha una valenza generale, per tutti gli ETS

Ribadita la centralità della **GRATUITÀ**

I limiti di incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato



4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Titolo III Del volontariato e delle attività di volontariato

L'art. 18 introduce l'assicurazione obbligatoria i cui oneri, nell'ambito dei rapporti convenzionali con le PA, sono posti a carico delle stesse.

- 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*
- 2. Con decreto (...), sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.*
- 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.*

Titolo III Del volontariato e delle attività di volontariato

L'art. 19 si rivolge alle amministrazioni pubbliche, chiamandole alla funzione di promozione della cultura del volontariato

Con successivo decreto saranno definiti criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nella realizzazione di attività o percorsi di volontariato

È previsto altresì che ai fini del conseguimento di titoli di studio le Università possono riconoscere crediti formativi a favore di studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

La forma giuridica

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

La forma giuridica

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

ODV di secondo livello nelle quali le ODV devono esser superiori al 50%

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Le risorse umane

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Esempio: 10 soci volontari, max 5 lavoratori (dipendenti o autonomi)

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Le risorse finanziarie

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Le risorse finanziarie

La differenza riguarda le attività commerciali a sostegno di quelle solidaristiche

Il limite non è più quello indicato dal decreto ministeriale 25 maggio 1995 che introduceva il concetto di marginalità, ma da quello generale di **secondarietà e strumentalità** di cui all'art. 6 del codice, come sarà declinato in concreto dai successivi decreti attuativi (*tenendo conto del rapporto tra risorse – finanziarie, umane, organizzative – impiegate nelle attività commerciali rispetto a quelle impiegate per l'attività d'interesse generale*)

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Ordinamento e amministrazione

L'art. 34 prevede, in deroga all'art. 26 del codice, che tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche dei propri associati o delle ODV associate

L'attività di amministratore non può essere retribuita

Titolo V Di particolari categorie di enti del terzo settore

Titolo V Capo II Delle associazioni di promozione sociale

Associazioni, riconosciute o non riconosciute, composte da sette persone o tre organizzazioni

Lavoratori max 50% dei volontari o 5% degli associati

Titolo V Capo III Degli enti filantropici

Associazioni riconosciute o fondazioni, che erogano denaro, beni o servizi

Tipologie specifiche

Titolo V Capo IV Delle imprese sociali

Dec. Leg.vo 112/2017

Titolo V Capo VI Delle società di mutuo soccorso

Trasformazione in associazione entro tre anni

Tipologie specifiche

Titolo V Capo V Delle reti associative

Associazioni, riconosciute o non riconosciute, composte da almeno 100 Ets, oppure 20 fondazioni, con sedi in almeno 5 regioni

Reti associative nazionali 500 Ets, 100 fondazioni, almeno 10 regioni

SVOLGONO ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, TUTELA, RAPPRESENTANZA, PROMOZIONE O SUPPORTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE LORO ASSOCIATI E DELLE LORO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ANCHE ALLO SCOPO DI ACCRESCERNE E PROMUOVERNE LA RAPPRESENTATIVITA' PRESSO I SOGGETTI ISTITUZIONALI

LE RETI ASSOCIATIVE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ DI:

- a) MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI ASSOCIATI
- b) PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ANCHE SOTTO FORMA DI AUTOCONTROLLO E DI ASSISTENZA TECNICA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Gli aspetti fiscali

In attesa del via libera dalla Commissione europea

Il criterio fiscale guida non è più la natura giuridica del soggetto ma la sua attività

attività commerciale *versus* attività non commerciale



Nei limiti del 49% dei ricavi gli Ets potranno svolgere attività commerciale, anche nelle forme secondarie e strumentali previste dall'art. 6 (attività diverse da quelle istituzionali) → *specifico decreto*

In tal caso tutti i ricavi dell'ente potranno essere considerati nel regime fiscale di favore, con coefficienti diversi per dimensioni e tipologie di ente

Gli aspetti fiscali per le ODV

Gli artt. 84 e 85 prevedono una de-commercializzazione speciale per le sole ODV e ATS

In particolare l'art 84 si occupa delle ODV de-commercializzando attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Gli aspetti fiscali per le ODV

L'art. 86 disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

In particolare si applicano coefficienti più vantaggiosi e si semplifica il regime IVA

Sono previsti incentivi maggiori per chi effettua erogazioni liberali in denaro o in natura

Sono previste esenzioni ai fini delle imposte indirette (imposte di successione e donazione, imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo)

E' prevista esenzione Imu e Tasi e l'irrilevanza ai fini fiscali dei redditi prodotti dagli immobili di proprietà

Social bonus (credito d'imposta fino al 65% per incentivare le erogazioni liberali finalizzate a sostenere il recupero di immobili)

Titoli di solidarietà (emissione da parte di istituti di credito di titoli con condizioni di favore)

Risorse

Fondo per i progetti innovativi (art. 72)

Le risorse sono così ripartite:

- a) 10 milioni, a carattere rotativo, per programmi di investimento degli enti associativi e delle fondazioni del Terzo settore;
- b) circa 45 milioni per progetti di rilevanza nazionale da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro l'11 dicembre 2017;
- c) 26 milioni per progetti di rilevanza locale che, entro dicembre 2017, saranno ripartiti alle Regioni mediante appositi accordi di programma affinché vengano destinati, con avviso pubblico, agli enti associativi di Terzo Settore che operano nel territorio regionale di appartenenza;
- d) 7,75 milioni di euro, in forma di contributi per l'acquisto di autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, per gli enti che operano nel campo socio sanitario;
- e) 2,58 milioni di euro per le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 476 del 1987 che promuovono l'assistenza di soggetti con particolari forme di svantaggio.

Risorse

Fondo per i progetti innovativi (art. 72)

Le risorse sono così ripartite:

a) 10 milioni, a carattere rotativo, per programmi di investimento degli enti associativi e delle fondazioni del Terzo settore;

b) circa 45 milioni per progetti di rilevanza nazionale da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro l'11 dicembre 2017;

c) 26 milioni per progetti di rilevanza locale che, entro dicembre 2017, saranno ripartiti alle Regioni mediante appositi accordi di programma affinché vengano destinati, con avviso pubblico, agli enti associativi di Terzo Settore che operano nel territorio regionale di appartenenza;

d) 7,75 milioni di euro, in forma di contributi per l'acquisto di autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, per gli enti che operano nel campo socio sanitario;

e) 2,58 milioni di euro per le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 476 del 1987 che promuovono l'assistenza di soggetti con particolari forme di svantaggio.

Risorse



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pubblicato l'Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017

15 novembre 2017

Le proposte progettuali, redatte secondo le modalità di cui all'avviso utilizzando esclusivamente l'allegata modulistica, dovranno pervenire a pena di esclusione **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2017.**

Si specifica di utilizzare il Modello E aggiornato alla data del 21 novembre 2017.

Risorse

Fondo per i progetti innovativi (art. 72)

Le risorse sono così ripartite:

a) 10 milioni, a carattere rotativo, per programmi di investimento degli enti associativi e delle fondazioni del Terzo settore;

b) circa 45 milioni per progetti di rilevanza nazionale da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro l'11 dicembre 2017;

c) 26 milioni per progetti di rilevanza locale che, entro dicembre 2017, saranno ripartiti alle Regioni mediante appositi accordi di programma affinché vengano destinati, con avviso pubblico, agli enti associativi di Terzo Settore che operano nel territorio regionale di appartenenza;

d) 7,75 milioni di euro, in forma di contributi per l'acquisto di autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, per gli enti che operano nel campo socio sanitario;

e) 2,58 milioni di euro per le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 476 del 1987 che promuovono l'assistenza di soggetti con particolari forme di svantaggio.

Risorse

Fondo di garanzia e per il credito agevolato dedicato proprio alle imprese sociali. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni. Il Governo con questo provvedimento intende investire sull'innovazione sociale, in modo da rispondere a tanti i nuovi bisogni legati all'invecchiamento della popolazione, all'integrazione dei migranti, allo sviluppo della formazione permanente e all'inclusione dei cittadini piu' vulnerabili.

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale

5 per mille Dec. Leg.vo 111/2017

L'attuazione della riforma in Puglia

La costituzione di un gruppo di lavoro regionale per l'attuazione della riforma in Puglia

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11

Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39

Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)

Legge regionale 1 luglio 2006, n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia

Legge regionale 1 agosto 2014, n. 32

“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”

L'attuazione della riforma in Puglia

Cantiere per la prima applicazione della legge regionale 1 agosto 2017, n. 28

PUGLIA: LA PARTECIPAZIONE È LEGGE

La Regione Puglia ha approvato la Legge sulla Partecipazione (legge reg. 28/17): tutti i cittadini vengono coinvolti nelle decisioni importanti che riguardano il territorio e la comunità.



PERCHÈ
LA LEGGE

GLI
STRUMENTI

LE
AZIONI

La co-programmazione nella costruzione dei piani sociali di zona

Strumenti

Tavolo di concertazione

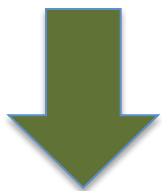
(art. 16 del Regolamento reg. 4/2007)



Percorsi di lavoro specifici con caratteristiche definite dall'Ambito territoriale d'intesa con gli stessi soggetti

La co-programmazione nella costruzione dei piani sociali di zona

Percorsi di lavoro specifici con caratteristiche definite dall'Ambito territoriale d'intesa con gli stessi soggetti



Enti
pubblici



Organizzazioni
Sindacali



Enti del Terzo
settore

momenti di confronto che favoriscano lo scambio di informazioni ed esperienze

La co-programmazione nella costruzione dei piani sociali di zona

*Istituzione di una cabina di regia per l'attuazione del
Piano Sociale di Zona*

Coordinata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano

Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni

Direttore del Distretto sociosanitario o suo delegato

**Un rappresentante per ciascuna OOSS più
rappresentativa sul territorio**

**Un rappresentante per tutte le organizzazioni del Terzo
Settore**

La co-programmazione nella costruzione dei piani sociali di zona

*Istituzione di una cabina di regia per l'attuazione del
Piano Sociale di Zona*

Si riunisce con cadenza almeno trimestrale

Monitoraggio e valutazione

Verifica stato di attuazione del PdZ

Confronto sugli strumenti di regolazione

Confronto su possibili percorsi di innovazione sociale

La co-programmazione nella costruzione dei piani sociali di zona

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali



A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Sul punto si ritiene importante evidenziare che l'individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da erogare **resta comunque una prerogativa dell'amministrazione.**

Una confusione di ruoli in tali ambiti rischia, infatti, di distogliere l'azione amministrativa dalle finalità sociali cui è preposta per agevolare il soddisfacimento di interessi particolari e favorire l'emersione di comportamenti collusivi o di fenomeni di corruzione.

La co-progettazione

La riforma del terzo settore (Dec. Leg. 117/2017)

L'articolo 55 del Dec. Leg. prevede che le amministrazioni pubbliche (...) nell'esercizio delle proprie funzioni di organizzazione a livello territoriale degli interventi nelle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore mediante forme di **co-progettazione** ((volta alla definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio diretti a soddisfare bisogni definiti) (...) poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 (...), nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

La co-progettazione

La riforma del terzo settore (Dec. Leg. 117/2017)

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

La co-progettazione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali



A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

La co-progettazione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali



A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte.

La co-progettazione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali



A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

il percorso di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:

- a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione (...);
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione (...);
- c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione (...);
- d) stipula della convenzione

La co-progettazione nel regolamento 4/2007

Art. 21, comma 3. I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa.

Art. 21, comma 4. Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti territoriali possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento.

La co-progettazione nel regolamento 4/2007

Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione)

1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale, e nell'ambito di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.

Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

La co-progettazione nel regolamento 4/2007

2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
 - c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
 - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
 - e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare, operative all'interno dell'impresa;
 - f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
 - g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

La co-progettazione nel regolamento 4/2007

3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d'Ambito. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

4. Gli Ambiti territoriali, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi: a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

Quale co-progettazione nella fase di attuazione del Piano sociale di zona?

*Qualificare la
progettazione del PsZ*



Reg. 4/2007
Dec. Leg.
117/2017
Delibera ANAC

*Attività innovative e
sperimentali*



Reg. 4/2007
Dec. Leg.
117/2017
Delibera ANAC

*Amministrazione condivisa
dei beni comuni*



118 Cost.
Deliberazio
ne Consiglio
Ccomunale